

CCCVIII.

4ª TORNATA DI GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1911

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE **CAPPELLI**

INDICE.

Bilancio di grazia e giustizia e dei culti (Discussione)	<i>Pay.</i> 13833
COLAJANNI	13842
COTUGNO	13847
FINOCCHIARO-APRILE, <i>ministro</i>	13847
MATERI	13833
MURRI	13836-47

La seduta comincia alle 10.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-12.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1911 al 30 giugno 1912.

Se ne dia lettura.

DA COMO, segretario, legge: (Vedi *Stampati*, nn. 633 e 633-bis).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Tilla.

(*Non è presente*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Materì.

MATERI. Onorevoli colleghi, richiamerò brevemente la vostra attenzione su due argomenti che, a mio parere, costituiscono l'alfa e l'omega del nostro ordinamento giudiziario, perchè si trovano ai due punti estremi di esso; cioè le sezioni di pretura e l'Istituto della Cassazione.

Per le sezioni di pretura non ho che da riportarmi a quanto nella sua diligentissima relazione, eccellente per sobrietà e chiarezza, dice l'onorevole Colosimo. La Giunta generale del bilancio propose al ministro guardasigilli il quesito sui suoi intendimenti circa l'applicazione della legge 1907, ed ebbe questa risposta:

« I criteri, ai quali questo Ministero si è ispirato per la concessione delle sezioni stesse sono precisamente quelli dettati dall'articolo 5 della legge 14 luglio 1907, n. 511. In ogni caso, si è tenuto sempre conto del numero degli affari, della popolazione, della estensione territoriale, posizione topografica e viabilità, delle distanze, della difficoltà dei mezzi di comunicazione e delle condizioni climatologiche locali, nonchè della precedente esistenza di un ufficio di pretura nel comune che richiedeva la istituzione della sezione.

« Quest'ultimo elemento anzi è stato adottato come criterio fondamentale per una prima selezione delle numerosissime domande che pervenivano da parte dei comuni di ogni regione d'Italia, e si è incominciato perciò ad esaminare per prime le istanze provenienti da parte di quei comuni che, per effetto della legge 8 giugno 1890, avevano perduto l'ufficio di pretura.

A questa risposta del Ministero la Giunta generale del bilancio fa seguire queste giustissime osservazioni:

« La Giunta generale del bilancio non può acquetarsi a tali considerazioni, che non sono conformi alla legge ed al regolamento. Non è esatto che il legislatore indicando specificatamente l'elemento della precedente esistenza di un ufficio di pretura avesse voluto dimostrare che uno dei principali scopi della legge era quello di riparare in parte al danno subito da quei comuni che avevano perduta con la legge 1890 la sede